

COMUNE DI CESENA
(Provincia di Forlì-Cesena)

REGOLAMENTO
SULLE MODALITA' DI USO
DEI SEGNI DISTINTIVI DEL
COMUNE E DI ESPOSIZIONE
DELLE BANDIERE
ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI
COMUNALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore, nonché le modalità di esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici comunali, e viene emanato in applicazione dello Statuto in relazione al disposto dell'art. 7 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Articolo 2

Partecipazione del Comune a cerimonie

1. La partecipazione del Comune di Cesena a cerimonie pubbliche con il Gonfalone e fascia tricolore sono disposte dal Sindaco con proprio apposito provvedimento.
2. *Nel* provvedimento di cui al precedente comma *viene richiamata* la norma in base alla quale è disposta la partecipazione o ne *vengono* esposti succintamente i motivi.
3. Il provvedimento di cui *ai precedenti commi* è tempestivamente comunicato ai capigruppo consiliari.
4. Salva diversa assegnazione di posti, il Sindaco ed i Consiglieri Comunali, durante la cerimonia, seguono il Gonfalone comunale.

TITOLO II LO STEMMA COMUNALE

Articolo 3

Descrizione dello stemma

1. Lo stemma del Comune di Cesena, segno distintivo della sua personalità giuridica è stato concesso con Regio Decreto del 24 aprile 1927, registrato presso la Corte dei Conti in data 17 maggio 1927 e trascritto nel registro araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 31 maggio 1927.
2. Nel detto decreto lo stemma è così descritto:
"Troncato di nero e d'argento, alla bordura dentata di nero e d'oro, col capo di Angiò. Corona di città".

Articolo 4

Uso dello stemma da parte del Comune

1. Lo stemma comunale può essere utilizzato solo dal Comune.
2. Lo stemma deve essere riprodotto a fianco o sopra l'intestazione "Comune di Cesena":
 - nella carta intestata del Comune utilizzata per corrispondenza;

- nei manifesti pubblici e **nelle** ordinanze dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli predisposti per ordini od obblighi imposti da leggi o regolamenti od ordinanze statali, regionali, provinciali;
 - sugli automezzi comunali per qualunque servizio utilizzati, salvo che non sia espressamente vietato da disposizioni legislative o **regolamentari riservati alla competenza dello Stato o delle Regioni**.
3. La riproduzione dello stemma civico, al di fuori dei casi di cui sopra, è facoltativa.

Articolo 5

Uso dello stemma da parte di terzi

1. Nessuna associazione, organismo, ente, pubblico o privato, raggruppamento, ditta, impresa, agenzia, **né alcun cittadino** può, per ragioni pubbliche o private, in qualunque modo fare uso dello stemma civico o riprodurlo a qualunque titolo.
I soggetti di cui al comma precedente possono fare uso **una tantum dello stemma comunale, solo previa espressa richiesta all'amministrazione comunale e specifica autorizzazione da parte della medesima**.
2. Nessuna autorizzazione a riprodurre o utilizzare lo stemma comunale può essere rilasciata **qualora** ciò:
- non risponda all'opportunità di identificare o reclamizzare attività o manifestazioni o prodotti che comportano lustro o prestigio per la comunità locale;
 - non risponda all'esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o collaborazione tra attività istituzionale del Comune ed il soggetto richiedente.
- Al di fuori dei casi di cui sopra il Comune pone in essere ogni mezzo idoneo a impedire l'uso abusivo, immorale o indegno dello stemma civico.

TITOLO III IL GONFALONE

Articolo 6

Descrizione del Gonfalone

1. Il Gonfalone è un vessillo rettangolare appeso per un lato minore ad una asta orizzontale a sua volta incrociata con una verticale. Al centro è raffigurato lo stemma comunale.

Articolo 7

Custodia del Gonfalone

1. Il Gonfalone viene ordinariamente custodito nella sala del Consiglio Comunale.

Articolo 8

Uso del Gonfalone

1. In tutte le esposizioni e cerimonie, il Gonfalone segue la bandiera nazionale, cui spetta il posto d'onore.

2. Durante le riunioni del Consiglio Comunale entrambi i vessilli sono esposti ai lati della Presidenza o all'ingresso o al balcone comunale.
3. L'esposizione del Gonfalone civico al balcone o all'interno della sede comunale è effettuata nelle occasioni solenni unitamente alla bandiera nazionale.
4. L'esposizione del Gonfalone civico è sempre subordinata a quella della bandiera nazionale.

Articolo 9

Uso esterno del Gonfalone sul territorio comunale

1. Fuori dalla sede comunale e sul territorio del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di avvenimenti di solennità civili e religiose particolarmente sentite dalla comunità locale.
2. Il Gonfalone non può essere utilizzato fuori dalla sede comunale se non previo provvedimento del Sindaco che disponga in tal senso.
3. Non è necessario alcun provvedimento del Sindaco perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie religiose e ricorrenze:
 - 25 aprile
 - 4 novembre
 - 1°giorno di ogni anno
 - Corpus Domini
 - Casi di lutto cittadino o regionale o nazionale
 - Cerimonie di gemellaggio
 - Cerimonie ufficiali di altri Enti cui l'Amministrazione Comunale sia ufficialmente invitata a presenziare.

Articolo 10

Cerimonie religiose

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa, il Gonfalone civico starà alla destra araldica dell'altare; per le altre rappresentanze si dà la precedenza a quella della Provincia (dall'altro lato dell'altare) e alternativamente alle altre bandiere.
2. In ugual modo è disposto per la partecipazione alla messa al campo.

Articolo 11

Processioni religiose e cortei funebri

1. Nelle processioni religiose la bandiera nazionale e di Gonfalone fiancheggiano o seguono immediatamente il clero, con lo stesso ordine indicato all'art. 10, mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniscono a seconda del grado gerarchico.
2. Nei cortei funebri, anche secondo l'usanza, i vessilli fiancheggiano il feretro o aprono i cortei stessi.

Articolo 12

Cortei commemorativi

1. In occasione dei cortei per commemorazioni o altre circostanze civili o patriottiche di particolare rilievo, il Gonfalone civico trova posto in testa al corteo stesso, riservando il posto d'onore alla bandiera nazionale ed a quelle decorate al valore civico o militare.
2. In presenza del Gonfalone della Provincia, questo ha il posto d'onore di fianco a quello del Comune o dei Comuni rappresentati, salvo il caso dei vessilli decorati che debbono sempre procedere dopo la bandiera nazionale.
3. I vessilli di altre organizzazioni devono essere collocati a procedere in seconda fila, con a fianco le rispettive rappresentanze.

TITOLO IV LA FASCIA TRICOLORE

Articolo 13 *Fascia Tricolore*

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra (Art. 50, comma 12 del D. Lvo 18.08.2000. n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali").
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco il quale può farsi rappresentare con l'uso del distintivo.

TITOLO V BANDIERA DELLA REPUBBLICA

Articolo 14 *Uso della Bandiera della Repubblica*

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale.
2. La bandiera viene altresì esposta:
 - a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni;
 - b) all'esterno delle sedi del Consiglio Comunale, in occasione della riunione dello stesso;
 - c) all'esterno degli edifici scolastici.
3. La bandiera viene esposta comunque negli uffici pubblici comunali nei seguenti giorni:
 - 11 febbraio: Anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede (solennità civile);
 - 1° maggio: Festa del lavoro;
 - 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
 - 2 giugno: data di fondazione della Repubblica (festa nazionale);
 - 24 giugno: Santo Patrono della città;
 - 4 ottobre: Solennità civile in onore dei santi patroni speciali d'Italia San Francesco D'Assisi e Santa Caterina da Siena;
 - 1° domenica di Novembre: giorno dell'Unità Nazionale.

Articolo 15

Esposizione della bandiera sugli edifici pubblici

1. L' esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto previsto al comma 2, lettera b) e c) dell'art. 14, dall'apertura della sede comunale al tramonto.
2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio dei Ministri, può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

Articolo 16

Esposizione della bandiera in pubblica sala

1. Quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
2. La bandiera non può essere usata per alcun tipo di drappo o festone. Per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, possono utilizzarsi nastri verdi, bianchi e rossi, i quali dovranno essere collocati l'uno a fianco all'altro a partire dal verde.

Articolo 17

Esposizione congiunta ad altre bandiere

1. Qualora la bandiera venga esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore, a destra o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.
2. La bandiera, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima e ammainata per ultima.
3. Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto può comunque essere posto al di sopra della bandiera italiana.
4. Qualora vengano esposte le bandiere di due o più Stati, esse vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza. Le bandiere devono avere la stessa dimensione e devono essere issate allo stesso livello. La successione delle bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.

Articolo 18

Esposizione bandiera a lutto

1. Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

Articolo 19

Disposizioni particolari

1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso, né su di essa, né sul pennone che la reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

TITOLO VI
BANDIERA ONU, UE ED ALTRE

Articolo 20
Bandiere ONU e dell'Unione Europea

1. Le bandiere ONU e **UE** vanno esposte nei casi e con le modalità indicati dalla Legge o disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 21
Altre bandiere

1. Il Comune, tramite il Sindaco, può autorizzare l'esposizione negli e sugli edifici pubblici comunali e l'uso nelle cerimonie ufficiali, civili e religiose di bandiere diverse da quelle di cui agli articoli precedenti, relative ad associazioni o enti nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Articolo 22
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia emanate dallo Stato, Regioni, Province e Comuni per rispettivi stemmi, gonfaloni e bandiere.

Articolo 23
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.